


Fondazione Luca Pacioli



LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

Documento n. 9 del 14 marzo 2005

CIRCOLARE

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
1. Definizione e aspetti generali	“	2
2. Norme civilistiche	“	5
2.1 <i>Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma</i>	“	6
3. Rilevazione in bilancio	“	7
4. Effetti sul bilancio del venditore	“	9
4.1 <i>Operazione che rappresenta un finanziamento</i>	“	9
4.2 <i>Operazione che rappresenta un prestito di un bene</i>	“	10
5. Effetti sul bilancio dell'acquirente	“	11
5.1 <i>Operazione che rappresenta un finanziamento</i>	“	12
5.2 <i>Operazione che rappresenta un prestito di un bene</i>	“	12
6. La nota integrativa	“	14
7. Operazioni pronti contro termine con facoltà di retrocessione	“	14

OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

Premessa

Il decreto legislativo n. 6/2003 (Riforma diritto societario) ha previsto una specifica disciplina per la contabilizzazione delle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione a termine.

Tale disciplina, che ricalca sostanzialmente quella dettata dalla Banca d'Italia per i bilanci delle banche e delle società finanziarie (Provvedimento 15 luglio 1992), dà applicazione al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form), nel presupposto che la funzione assolta da tali operazioni non sia quella di dare luogo ad una transazione in titoli ma piuttosto quella di consentire una forma di raccolta o di investimento temporaneo di liquidità con durata prestabilita.

Indicazioni sulla materia sono state fornite dal documento OIC 1 "I principali effetti della Riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio", approvato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) (versione del 25 ottobre 2004).

Il presente documento intende fornire un'illustrazione delle nuove disposizioni che vanno applicate per la contabilizzazione delle operazioni di pronti contro termine "con obbligo di retrocessione a termine" a partire dal bilancio dell'esercizio 2004.

Per completezza nell'ultimo paragrafo è esposta sinteticamente anche la contabilizzazione in bilancio delle operazioni di pronti contro termine "con facoltà di retrocessione a termine", così come prevista dal provvedimento della Banca d'Italia. In assenza di disposizioni specifiche del codice civile, tale disciplina si ritiene infatti applicabile anche alle società commerciali e industriali.

1. Definizione e aspetti generali

Il codice civile, pur prevedendo una specifica disciplina contabile per le operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione (cfr. par. 2), non fornisce alcuna definizione di tali operazioni.

La lacuna definitoria è colmata dalle indicazioni fornite nel documento OIC 1 *“I principali effetti della Riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio”* emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (versione del 25 ottobre 2004).

Nel documento OIC 1 è specificato che *«si ha una operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto»*.

Gli elementi che caratterizzano l’operazione sono dunque:

- l’obbligo della retrocessione da parte dell’acquirente e del riacquisto da parte del venditore;
- la certezza della data a termine della retrocessione e contemporaneo riacquisto;
- la certezza del prezzo a termine della retrocessione e contemporaneo riacquisto¹.

Peraltro come sottolinea il documento OIC 1 le pattuizioni tra le parti possono assumere una varietà di forme, per cui occorre determinare in concreto in quali casi la nuova norma debba trovare applicazione. Il principio guida è quello secondo cui *“indipendentemente dalle modalità contrattuali prescelte e tenendo conto di eventuali negozi collegati, l’operazione di cessione a pronti deve essere seguita da un’operazione a termine in senso inverso nella quale quantità, prezzo e data sono stabilite ex ante”*.

In molti casi l’operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione è effettuata mediante una vendita accompagnata dal duplice impegno, dell’acquirente a rivendere e del venditore a riacquistare una certa attività².

In altre parole, un soggetto (venditore) cede un determinato quantitativo di attività ad un altro soggetto (acquirente) (*c.d. operazione a pronti – prima compravendita*) e contemporaneamente:

- l’acquirente si impegna a retrocedere al termine convenuto con la stessa controparte lo stesso quantitativo di attività ad un prezzo prestabilito (*c.d. operazione a termine – seconda compravendita*);

1 Non dovrebbero essere assoggettate alla nuova disciplina contabile le operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione in cui il prezzo a termine (prezzo di retrocessione o riacquisto) è rappresentato dal prezzo corrente a quella data, in quanto viene a mancare uno dei requisiti richiesti ovvero il prezzo a termine stabilito dalle parti.

2 Un’operazione di pronti contro termine potrebbe essere effettuata anche attraverso la stipulazione contestuale di due compravendite, una a pronti e l’altra a termine.

- il venditore si impegna a riacquistare al termine convenuto con la stessa controparte lo stesso quantitativo di attività ad un prezzo prestabilito (*c.d. operazione a termine – seconda compravendita*).

Il venditore (generalmente un istituto di credito) vende attività finanziarie ad un prezzo detto “a pronti” con l’obbligo di riacquistarle ad una data certa e ad un prezzo prestabilito “a termine”; specularmente, l’acquirente (ad es. un’impresa che investe in pronti c/termine) acquista attività finanziarie ad un prezzo “a pronti” con l’impegno a rivenderle ad una certa data ad un prezzo prestabilito “a termine” (cfr. esempio 1).

Il prezzo a termine può essere minore o maggiore rispetto al prezzo a pronti.

In particolare:

- in caso di prezzo a termine più alto del prezzo a pronti, il venditore (*l’acquirente*) si impegna, al termine del contratto, a riacquistare (*a rivendere*) le attività precedentemente cedute (*acquistate*) ad un prezzo più alto rispetto al prezzo a pronti;
- in caso di prezzo a termine più basso del prezzo a pronti, il venditore (*l’acquirente*) si impegna, al termine del contratto, a riacquistare (*a rivendere*) le attività precedentemente cedute (*acquistate*) ad un prezzo più basso rispetto al prezzo a pronti.

ESEMPIO 1 - Operazioni di pronti contro termine

Come detto un’operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione può essere effettuata mediante una prima compravendita accompagnata dall’impegno (del venditore e dell’acquirente) a stipulare a termine una seconda compravendita in senso contrario. Ipotizzando di avere due ideali soggetti A e B:

- nella prima compravendita (operazione a pronti), il soggetto A (venditore a pronti) cede attività al soggetto B (acquirente a pronti);
- nella seconda compravendita (operazione a termine), il soggetto B (venditore a termine) vende le stesse attività che aveva acquistato dal soggetto A (acquirente a termine).

	VENDITA TITOLI	RIACQUISTO TITOLI
Soggetto A	Venditore a pronti	Acquirente a termine
Soggetto B	Acquirente a pronti	Venditore a termine

I due prezzi applicati alle due compravendite sono tra loro diversi³.

³ Nel corso del documento il venditore a pronti (al momento del riacquisto, acquirente a termine) sarà identificato semplicemente come “venditore”; l’acquirente a pronti (al momento del riacquisto, venditore a termine) come “acquirente”.

Le operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione a termine possono svolgere nella sostanza una funzione economica simile a:

- un’**operazione di finanziamento** con la cessione temporanea di un bene.

In questo caso il venditore percepisce un finanziamento a fronte della cessione delle attività e quale corrispettivo della somma ricevuta riconoscerà all’acquirente (finanziatore) sia i diritti patrimoniali relativi al bene (in caso di attività finanziarie fruttifere, gli interessi sui titoli) sia la differenza positiva tra prezzo a termine e prezzo a pronti.

In un’operazione di finanziamento il prezzo a termine è infatti più alto del prezzo a pronti. Inoltre, gli interessi sui titoli oggetto di un contratto di pronti contro termine non spettano al venditore ma sono di pertinenza dell’acquirente.

Riprendendo l’esempio n. 1, la differenza tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine rappresenta:

- per A (venditore) il costo dell’approvvigionamento finanziario (cioè l’onere che deve sostenere per indebitarsi);
- per B (acquirente) il provento dell’operazione di finanziamento, quindi la remunerazione finanziaria dell’impiego temporaneo di liquidità.

	Obiettivo	Differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine <i>(Prezzo a termine > Prezzo a pronti)</i>
Venditore	reperire finanziamenti	è il costo dell’approvvigionamento finanziario
Acquirente	effettuare un investimento finanziario	è il provento dell’operazione di finanziamento

In un’operazione di finanziamento, le attività oggetto di operazioni di pronti contro termine sono generalmente delle attività finanziarie. Inoltre la durata di tali operazioni è a breve termine.

- un **prestito di un bene** dietro deposito a titolo cauzionale di una somma di denaro.

In questo caso, il venditore, ovvero il soggetto che “presta” il bene, riceve quale corrispettivo dell’affitto del bene la differenza positiva tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

In un’operazione di prestito di un bene il prezzo a pronti è infatti più alto del prezzo a termine.

	Obiettivo	Differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine <i>(Prezzo a termine < Prezzo a pronti)</i>
Venditore	prestare il bene	è il provento derivante dall’operazione di prestito
Acquirente	utilizzare il bene	è il costo per l’affitto del bene

2. Norme civilistiche

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2003, le operazioni di pronti contro termine non erano espressamente regolate dal codice civile.

A seguito della riforma del diritto societario tali operazioni hanno trovato una specifica disciplina civilistica in materia di bilancio di imprese commerciali e industriali, ma solo con riferimento alle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione a termine.

Provvedimento Banca d'Italia del 15 luglio 1992

Come accennato in premessa, le operazioni di pronti contro termine hanno costituito oggetto di un provvedimento del 15 luglio 1992 "Istruzioni per la redazione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato degli enti creditizi e degli enti finanziari" della Banca d'Italia per gli enti bancari e finanziari, in cui è previsto che:

- le attività oggetto di compravendita con **obbligo** di retrocessione a termine (di regola riguardanti titoli) debbano restare iscritte nel bilancio del venditore a pronti. Le parti devono limitarsi ad iscrivere nei propri bilanci opportune poste di credito e di debito, rilevando in base al criterio di competenza i proventi e gli oneri derivanti dal contratto;
- le attività oggetto di compravendita con **facoltà** di retrocessione a termine, debbano essere rilevate nel bilancio dell'acquirente a pronti. Il venditore a pronti deve registrare nei conti d'ordine l'impegno di riacquisto a termine.

In applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. par. 2.1), il legislatore della Riforma ha modificato i seguenti articoli del codice civile dettando una specifica disciplina relativa:

- alle modalità di rilevazione delle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione nello stato patrimoniale del venditore (art. 2424-bis, c. 5);
- ai criteri per l'iscrizione nel conto economico dei ricavi, proventi, costi e oneri per le quote di competenza dell'esercizio (art. 2425-bis, c. 3);
- alle ulteriori informazioni da fornire in nota integrativa (art. 2427, c. 1, n. 6-ter).

Codice civile	Norme civilistiche
art. 2424-bis, c. 5	<i>«Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore»</i>
art. 2425-bis, c. 3	<i>«I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio»</i>
art. 2427, c. 1, n. 6-ter	<i>E' richiesta in nota integrativa l'indicazione, «distintamente per ciascuna voce, dell'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine»</i>

2.1 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Il trattamento previsto dalle nuove norme del codice civile per le operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione rappresenta un'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*).

Tale principio è stato introdotto dallo stesso D.Lgs. n. 6/2003 con la modifica dell'art. 2423-bis "Principi di redazione del bilancio" del codice civile. Nel testo modificato dal decreto, l'art. 2423-bis, comma 1, punto 1 prevede che «la valutazione delle voci deve essere fatta [...] tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»⁴.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ha trovato piena applicazione nella disciplina codicistica relativa alle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione a termine⁵.

Il nuovo articolo art. 2424-bis, comma quinto, prevede infatti che le attività oggetto di un'operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione devono rimanere iscritte nel bilancio del venditore. La norma riconosce dunque che l'operazione non si sostanzia in una vera e propria cessione di attività ma di una temporanea perdita di titolarità del bene da parte del venditore.

La stessa relazione alla legge delega (legge, 3 ottobre 2001, n. 366) ha sottolineato che l'essenza economico-sostanziale di tali operazioni è quella di una forma di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità e non di una vendita di titoli.

Ne consegue che, sulla guida di tali osservazioni ed in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, le nuove regole prescrivono che le attività oggetto di un'operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione restino iscritte nel bilancio del venditore, mentre nel bilancio dell'acquirente è iscritto il credito corrispondente.

⁴ Come si evince dalla relazione accompagnatoria al decreto, con «tale espressione si è inteso introdurre nel codice civile una disposizione in forza della quale, nella rappresentazione nel bilancio degli accadimenti economici, si deve privilegiare la sostanza sulla forma, e cioè andare oltre la forma giuridica, per tener conto del reale effetto economico dell'operazione o del contratto». La contabilizzazione di un'operazione aziendale deve essere effettuata dunque privilegiando la sostanza economica anche se difforme dalla forma giuridica della stessa.

⁵ Come detto, questa applicazione ricalca la disciplina contabile delle operazioni di pronti contro termine già definita per le banche e gli altri istituti finanziari. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma era stato già recepito dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e delle disposizioni attuative della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda i bilanci delle imprese diverse dalle banche ed istituti finanziari, si segnala che la direttiva CE n. 51/2003 ha modificato la IV direttiva CE (bilancio d'esercizio) introducendo all'art. 4 la disposizione secondo cui «gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati». La direttiva CE n. 51/2003 deve essere tuttavia ancora recepita dal legislatore nazionale.

3. Rilevazione in bilancio

La contabilizzazione in bilancio delle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione a termine deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

- le attività relative ai contratti di pronti contro termine devono rimanere iscritte nel bilancio del venditore che le riacquisterà a termine. Lo stesso venditore rileva nel suo stato patrimoniale un debito di finanziamento verso l'acquirente;
- nello stato patrimoniale dell'acquirente viene invece iscritto un credito, normalmente a breve termine, verso il venditore;
- i relativi proventi ed oneri sono iscritti nel conto economico per competenza, in base al criterio *pro-rata temporis*⁵, compreso l'eventuale differenziale tra il prezzo di cessione a pronti e quello di riacquisto a termine⁶.

Alla luce di tale disciplina gli schemi di stato patrimoniale del venditore e dell'acquirente per le operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione a termine (sia in caso di operazioni di finanziamento sia di prestito di un bene) sono i seguenti.

SP Venditore		SP Acquirente	
Attività relative ai contratti di pronti contro termine	Debito per operazioni di pronti contro termine	Credito per operazioni di pronti contro termine	

Gli schemi di conto economico del venditore e dell'acquirente sono differenti a seconda che l'operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione si configuri nella sostanza come un'operazione di finanziamento o come un prestito di un bene.

⁵ Normalmente, la ripartizione della differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine avviene *pro-rata temporis*; tuttavia possono verificarsi casi in cui tale metodo non sia adeguato. Il documento OIC 1 fornisce i seguenti casi pratici:

- nel caso di un finanziamento, «se il bene oggetto dell'operazione è uno strumento finanziario fruttifero, le componenti che influenzano la determinazione del prezzo a termine comprendono anche la valutazione dei frutti che tale bene produrrà durante il periodo contrattuale, e i frutti potrebbero essere di entità variabile di esercizio in esercizio»;
- nel caso invece di un prestito di un bene, «se il bene è un bene ammortizzabile, il prezzo di retrocessione terrà conto degli ammortamenti che dovranno essere stanziati durante tale periodo, così come se il bene in oggetto è un bene tangibile che produce frutti, di tali frutti si sarà tenuto conto nella determinazione del prezzo a termine».

⁶ La differenza tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine deve essere iscritta in base al principio di competenza, per cui in presenza di un'operazione "a cavallo" di due esercizi nel bilancio del venditore ed in quello dell'acquirente dovranno essere effettuate le opportune scritture di integrazione o di rettifica.

OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO		PRESTITO DI UN BENE	
CE Venditore	CE Acquirente	CE Venditore	CE Acquirente
C. 17 "Interessi ed altri oneri finanziari"	C. 16 "Altri proventi finanziari"	A. 5 "Altri ricavi e proventi"	A. 14 "Oneri diversi di gestione"

Si consideri inoltre che, nel caso in cui le attività oggetto di un'operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione siano degli *strumenti finanziari fruttiferi*, gli interessi sui titoli non spettano al venditore, che continua a iscrivere i titoli nel proprio portafoglio, ma sono di pertinenza dell'acquirente. Lo stesso acquirente deve dunque contabilizzare l'interesse maturato sul titolo, con l'indicazione dell'eventuale ritenuta subita sugli interessi medesimi⁸.

Nella contabilità dell'impresa che investe in pronti contro termine verrà quindi rilevata la seguente scrittura:

Diversi Banca Erario c/ ritenute	a	Interessi attivi
--	---	------------------	-------	-------

Nei paragrafi che seguono (par. 4 e 5) è esposta la contabilizzazione delle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione distinguendo gli effetti sul bilancio del venditore e sul bilancio dell'acquirente nell'ipotesi di finanziamento e nell'ipotesi di prestito di un bene.

⁸ Il documento OIC 1 precisa che nel caso di un'operazione di finanziamento, «se il bene oggetto dell'operazione è uno strumento finanziario fruttifero, le componenti che influenzano la determinazione del prezzo a termine comprendono anche la valutazione dei frutti che tale bene produrrà durante il periodo contrattuale.....».

In altri termini il prezzo a termine, stabilito tra le parti alla stipula del contratto, deve tener conto dell'andamento del tasso di interesse sui titoli. Il tasso di interesse sui titoli può essere inferiore o superiore a quello concordato tra il venditore (generalmente un istituto di credito) e l'acquirente (l'impresa che investe in pronti contro termine).

Se il tasso di interesse sui titoli è inferiore a quello concordato, l'acquirente viene fatto beneficiare di una plusvalenza in sede di riacquisto a termine dei titoli medesimi da parte del venditore. Se invece il tasso di interesse sui titoli è superiore a quello concordato, il venditore addossa all'acquirente una minusvalenza sui titoli in sede di riacquisto a termine dei titoli medesimi.

Tali plusvalenze o minusvalenze sui titoli hanno natura finanziaria e costituiscono una rettifica dell'interesse sui titoli: la loro contabilizzazione, in sede di chiusura dell'esercizio, deve essere effettuata in base alla quota maturata nel periodo, anche se la loro manifestazione avrà luogo nell'esercizio successivo (Cfr. Ferrero, Dezzani, Pisoni, Puddu, Campra, *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Giuffrè editore).

4. Effetti sul bilancio del venditore⁹

Le attività oggetto di un'operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione rimangono iscritte nello stato patrimoniale del venditore. L'ammontare ricevuto dall'acquirente per la cessione delle attività è rilevato nel bilancio del venditore come un'entrata di cassa ed in contropartita è acceso tra le passività un debito verso l'acquirente.

Gli oneri e proventi derivanti dall'operazione, inclusa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per competenza nel conto economico nelle voci:

- C. 17 *“Interessi e altri oneri finanziari”*, in caso di operazione che rappresenta un finanziamento;
- A. 5 *“Altri ricavi e proventi”*, in caso di operazione che rappresenta un prestito di un bene.

4.1 Operazione che rappresenta un finanziamento

In caso di finanziamento, il venditore, nella veste del soggetto che riceve il finanziamento, quale corrispettivo della somma ricevuta riconosce all'acquirente sia i frutti del bene di cui l'acquirente ha il godimento sia la differenza positiva tra il prezzo a termine e prezzo a pronti (cfr. nota 6).

Contabilmente, al momento della cessione del bene il venditore rileva un'entrata di cassa e un corrispondente debito per il finanziamento ricevuto dall'acquirente.

La differenza positiva tra il prezzo a termine (maggiore) e il prezzo a pronti (minore) è rilevata come onere finanziario nella voce C. 17 *“Interessi e altri oneri finanziari”*.

In caso di operazioni di pronti contro termine “a cavallo” dell'esercizio, alla chiusura dell'esercizio, nel bilancio del venditore deve essere rilevato un rateo passivo per la quota di competenza dell'esercizio degli oneri finanziari pattuiti per il finanziamento, pari alla differenza positiva tra prezzo a termine e prezzo a pronti¹⁰. Il rateo passivo è annullato all'atto della conclusione del contratto (come nell'esempio che segue) ovvero all'inizio del successivo esercizio dopo la riapertura delle scritture contabili.

Alla scadenza del contratto con il riacquisto del bene, nel bilancio del venditore si rileva l'uscita di cassa e la conseguente estinzione del debito verso l'acquirente.

⁹ Si noti che nel caso in cui il soggetto venditore sia un istituto di credito la contabilizzazione delle operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione deve essere effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 87/92 (bilanci bancari).

¹⁰ Attraverso il rateo passivo si fa concorrere alla determinazione del reddito, lungo tutta la durata del contratto, la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento ricevuto.

ESEMPIO N. 2 - Bilancio del venditore: ipotesi di finanziamento

Si consideri un'operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione di durata 6 mesi (dall'01/09/04 al 01/03/05). Il prezzo a pronti (o di cessione) dei titoli è di € 1.000 e il prezzo a termine (o di riacquisto), dopo 6 mesi, è pari a € 1.600. L'onere finanziario, pari alla differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, è di € 600 di cui 400 € (600/6 * 4 mesi) sono di competenza dell'esercizio 2004 e € 200 (600/6 * 2 mesi) sono di competenza dell'esercizio 2005.

Al momento della cessione dei titoli, il venditore incassa € 1.000 e iscrive un debito finanziario verso l'acquirente di pari importo.

Banca	a	Debiti per operazioni di pronti contro termine	1.000
-------	---	--	-------

Al 31 dicembre 2004, il venditore rileva nel conto economico la quota di onere finanziario di competenza del 2004.

C. 17 "Interessi passivi ed altri oneri finanziari"	a	Ratei passivi	400
---	---	---------------	-----

Al momento del riacquisto dei titoli da parte del venditore (scadenza del contratto), nel bilancio dello stesso venditore è rilevato l'onere finanziario di competenza dell'esercizio 2005 pari a € 200.

Diversi	a	Banca	1.600
Debiti per operazioni di Ratei passivi			1.000
C. 17 "Interessi passivi ed altri oneri finanziari"			400
			200

4.2 Operazione che rappresenta un prestito di un bene

Il venditore, nella veste di colui che presta il bene, riceve quale corrispettivo dell'utilizzazione del bene la differenza positiva tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore). La differenza positiva tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine è rilevata nel conto economico nella voce A. 5 "Altri ricavi e proventi".

Secondo il documento OIC 1, «qualora l'operazione, nella sostanza, costituisca il prestito di un bene, il corrispettivo ricevuto in sede di vendita iniziale è ripartito nelle due sue componenti:

- una parte, corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, che è iscritta al passivo patrimoniale e classificata tra gli altri debiti, con indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio o meno a seconda della durata contrattualmente pattuita, e
- una parte, corrispondente al corrispettivo ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all'acquirente (pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la "vendita" e quello pattuito per la retrocessione) che è iscritta tra i risconti passivi e ripartita nei diversi esercizi in base al principio della competenza temporale e/o economica, e le quote così risultanti imputate al conto economico del venditore».

Al momento del prestito del bene, nel bilancio del venditore si rileva l'entrata di denaro, il debito verso l'acquirente (D. 14 "Altri debiti") e la quota di provento relativa all'operazione (A.5 "Altri ricavi e proventi")¹¹.

¹¹ Si tenga conto che, poiché l'attività oggetto della vendita con retrocessione rimane iscritta nel bilancio del venditore, nei casi in cui l'attività è ammortizzabile, nel bilancio del venditore devono continuarsi a rilevare gli ordinari ammortamenti. Pertanto il prezzo di retrocessione terrà conto delle quote di ammortamento che dovranno essere stanziate durante tale periodo, così come se il bene è un bene tangibile che produce frutti, di tali frutti si terrà conto nella determinazione del prezzo a termine (OIC 1).

In caso di operazioni di pronti contro termine “a cavallo” dell’esercizio, alla chiusura dell’esercizio, si rinvia all’esercizio successivo la quota di provento non di competenza dell’esercizio in chiusura, attraverso la tecnica dei risconti passivi. Il risconto passivo andrà poi annullato all’inizio del successivo esercizio dopo la riapertura delle scritture contabili. Alla riapertura dei conti, nel bilancio del venditore si contabilizza la quota di provento dell’esercizio in corso.

Alla scadenza del contratto, nel bilancio del venditore si rileva l’uscita di cassa e la conseguente estinzione del debito verso l’acquirente.

ESEMPIO n. 3 - Bilancio del venditore: ipotesi di prestito di un bene

Si consideri un’operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione di durata 15 mesi (dall’01/01/04 al 31/03/05), nella quale il venditore concede in prestito un bene all’acquirente. Il prezzo a pronti (o di cessione) è di € 1.150 e il prezzo a termine (o di riacquisto), dopo 15 mesi, è pari a € 1.000. La differenza positiva tra i due prezzi, ovvero il corrispettivo dell’“affitto” del bene, è pari a € 150.

L’ammontare delle disponibilità liquide ricevuto dal venditore in sede di prestito del bene, pari a € 1.150, è ripartito tra i debiti per € 1000 ed il provento complessivo dell’operazione per € 150. L’importo del provento è di € 150 di cui € 120 ($150/15 * 12$ mesi) di competenza dell’esercizio 2004 e € 30 ($150/15 * 3$ mesi) di competenza dell’esercizio 2005.

Al momento del prestito del bene, il venditore incassa € 1.150, rileva il debito verso l’acquirente di € 1000 ed iscrive il provento complessivo dell’operazione per € 150.

Banca	a	Diversi	1.150
		D. 14 “Altri debiti”	1.000
		A. 5 “Altri ricavi e proventi”	150

Al 31 dicembre 2004, si rinvia all’esercizio successivo la quota di provento non di competenza del 2004 pari a € 30.

A. 5 “Altri ricavi e proventi”	a	Risconti passivi	30
--------------------------------	---	------------------	----

Al 1° gennaio 2005 occorrerà effettuare la scrittura di riapertura rilevando la quota di provento dell’esercizio in corso.

Risconti passivi	a	A. 5 “Altri ricavi e proventi”	30
------------------	---	--------------------------------	----

Alla scadenza del contratto, il venditore rientra in possesso del bene stornando il debito verso l’acquirente.

D. 14 “Altri debiti”	a	Banca	1.000
----------------------	---	-------	-------

5. Effetti sul bilancio dell’acquirente

Le operazioni ed i valori che sono iscritti nel bilancio dell’acquirente sono simmetrici, in senso inverso, rispetto al trattamento contabile previsto per il venditore. All’atto dell’acquisto del bene, nel bilancio dell’acquirente si rileva l’uscita di denaro e il credito verso il venditore.

Il credito verso il venditore è iscritto tra le attività dello stato patrimoniale o nell’attivo circolante (voce C.II.5 “Crediti verso altri”), o nelle immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.2.d “Crediti verso altri”), in base alla durata contrattuale dell’operazione.

I proventi e gli oneri derivanti dall'operazione, inclusa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per competenza nel conto economico nelle voci:

- C. 16 "Altri proventi finanziari", in caso di operazione che rappresenta un finanziamento;
- A. 14 "Oneri diversi di gestione", in caso di operazione che rappresenta un prestito di un bene.

5.1 Operazione che rappresenta un finanziamento

Al momento dell'acquisto del bene l'acquirente rileva un'uscita di denaro e iscrive un corrispondente credito tra le attività per il finanziamento concesso al venditore.

La differenza positiva tra il prezzo a termine (maggiore) e il prezzo a pronti (minore) è rilevata come provento finanziario nella voce C. 16 "Altri proventi finanziari".

Se l'operazione di pronti contro termine è a cavallo dell'esercizio, alla chiusura dell'esercizio, nel bilancio dell'acquirente si rileva un rateo attivo per tener conto della parte di provento finanziario di competenza dell'esercizio in chiusura. Il rateo attivo è annullato all'atto della conclusione del contratto (come nell'esempio che segue) ovvero all'inizio del successivo esercizio dopo la riapertura delle scritture contabili.

Alla scadenza del contratto con la rivendita del bene, nel bilancio dell'acquirente si rileva l'entrata di denaro e l'estinzione del credito verso il venditore.

ESEMPIO N. 4 - Bilancio dell'acquirente: ipotesi di finanziamento

Si considerino i dati dell'esempio n. 2.

Al momento dell'acquisto dei titoli, l'acquirente rileva l'uscita di denaro e iscrive un credito verso il venditore di pari importo. Considerato che l'operazione di pronti contro termine ha durata 6 mesi il credito è classificato nell'attivo circolante (C.II.5).

C.II. 5 "Crediti v/altri"	a	Banca	1.000
---------------------------	---	-------	-------

Al 31 dicembre 2004, l'acquirente rileva nel conto economico la quota di provento finanziario di competenza dell'esercizio 2004.

Ratei attivi	a	C. 16 "Altri proventi finanziari"	400
--------------	---	-----------------------------------	-----

Al momento della rivendita dei titoli da parte dell'acquirente (scadenza del contratto), nel bilancio dell'acquirente è rilevato il provento finanziario di competenza dell'esercizio 2005 pari a € 200.

Banca	a	Diversi	1.600
		C.II. 5 "Crediti v/altri"	1.000
		Ratei attivi	400
		C. 16 "Altri proventi finanziari"	200

5.2 Operazione che rappresenta un prestito di un bene

L'acquirente, nella veste di colui a cui viene prestato il bene, paga quale corrispettivo dell'utilizzazione del bene la differenza positiva tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore). La differenza positiva tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine è rilevata nel conto economico nella voce A. 14 "Oneri diversi di gestione".

Nel caso in cui l'operazione nella sostanza costituisca il prestito di un bene, «le rilevazioni contabili dell'acquirente sono le seguenti:

- i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto iniziale saranno iscritti come crediti e classificati tra le attività del circolante o tra quelle immobilizzate in base alla durata contrattuale, limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
- la parte corrisposta al venditore in relazione al godimento temporaneo del bene è iscritta tra i risconti attivi ed addebitata gradualmente in funzione della competenza economica, ovvero pro-rata temporis, al conto economico;
- i frutti eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel conto economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura» (OIC 1).

Al momento del prestito del bene, nel bilancio dell'acquirente si rileva l'uscita di denaro, il credito verso il venditore e la quota di onere relativa all'operazione (A. 14 "Oneri diversi di gestione").

In caso di operazioni di pronti contro termine "a cavallo" dell'esercizio, alla chiusura dell'esercizio, si rinvia all'esercizio successivo la quota di onere non di competenza dell'esercizio in chiusura mediante la tecnica dei risconti attivi. Il risconto attivo andrà poi annullato all'inizio del successivo esercizio dopo la riapertura delle scritture contabili. Alla riapertura dei conti, nel bilancio dell'acquirente si contabilizza la quota di onere dell'esercizio in corso.

Infine, alla scadenza del contratto, l'acquirente rileva l'entrata di denaro e la conseguente estinzione del credito verso il venditore.

ESEMPIO N. 5 - Bilancio dell'acquirente: ipotesi di prestito di un bene

Si considerino i dati dell'esempio n. 3.

Al momento del prestito del bene, l'acquirente rileva l'uscita di cassa per € 1.150 e iscrive un credito verso il venditore per € 1.000 e l'onere finanziario per € 150. Considerato che l'operazione di pronti contro termine presa in considerazione ha durata 15 mesi il credito è classificato nelle immobilizzazioni finanziarie nella voce B.III.2.d.

Diversi B. III.2.d "Crediti v/altri" A. 14 "Oneri diversi di gestione"	a	Banca	1.000 150	1.150
--	---	-------	--------------	-------

Al 31 dicembre 2004, si rinvia all'esercizio successivo la quota di onere non di competenza del 2004 pari a € 30.

Risconti attivi	a	A. 14 "Oneri diversi di gestione"		30
-----------------	---	-----------------------------------	--	----

Al 1° gennaio 2005 occorrerà effettuare la scrittura di riapertura rilevando la quota di onere dell'esercizio in corso.

A. 14 "Oneri diversi di gestione"	a	Risconti attivi		30
-----------------------------------	---	-----------------	--	----

Alla scadenza del contratto, il venditore ritorna in possesso del bene per cui nel bilancio dell'acquirente occorre stornare il credito verso il venditore.

Banca	a	B. III.2.d "Crediti v/altri"		1.000
-------	---	------------------------------	--	-------

6. La nota integrativa

La nuova disciplina del codice civile (art. 2427, comma 1, n. 6-ter) prevede che in nota integrativa deve essere indicato «*distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine*».

Secondo il documento OIC 1, tale informativa non può ritenersi esauriente ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio. Si raccomanda pertanto la presentazione in nota integrativa delle seguenti informazioni:

- il trattamento contabile utilizzato per rappresentare in bilancio l'operazione di pronti contro termine, specificando che l'operazione comporta l'obbligo per l'acquirente di retrocessione del bene;
- la natura dell'attività oggetto della vendita con retrocessione;
- i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di riacquisto, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti)¹²;
- gli ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello stato patrimoniale e nel conto economico, distintamente per ciascuna voce di tali prospetti.

7. Operazioni pronti contro termine con facoltà di retrocessione

Il D.Lgs. n. 6/2003 prevede una specifica disciplina per le sole operazioni di pronti contro termine con obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine e per il venditore di riacquisto a termine. Per la contabilizzazione in bilancio delle operazioni di pronti contro termine con *facoltà per l'acquirente di retrocessione a termine* delle attività occorre far riferimento alle disposizioni previste dal provvedimento della Banca d'Italia del 15 luglio 1992.

Secondo l'impostazione Banca d'Italia "*quando l'operazione di pronti contro termine prevede per il cessionario (l'acquirente) la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione queste non possono più figurare nel bilancio del cedente (venditore), ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra le garanzie e gli impegni*".

In altri termini, mentre le operazioni "con obbligo" presuppongono una duplice obbligazione (dell'acquirente a retrocedere e del venditore a riacquistare), le operazioni "con facoltà" comportano soltanto l'obbligo del venditore a riacquistare ma non l'obbligo dell'acquirente a retrocedere. Pertanto, la seconda compravendita si

¹² I termini contrattuali relativi all'operazione di pronti contro termine devono essere indicati sia nella nota integrativa al bilancio del venditore sia in quella dell'acquirente.

verificherà soltanto nel caso in cui l'acquirente eserciti la facoltà di retrocessione delle attività oggetto dell'operazione.

Le attività oggetto dell'operazione di pronti contro termine con facoltà di retrocessione non devono essere iscritte nel bilancio del venditore ma in quello dell'acquirente.

Nel bilancio del venditore l'operazione di pronti contro termine con facoltà di retrocessione è rappresentata: 1) dalla cessione delle attività all'acquirente a pronti; 2) dalla rilevazione nei conti d'ordine dell'impegno all'eventuale riacquisto a termine. Se alla data stabilita a termine, l'acquirente esercita la facoltà di retrocessione, il venditore rileva: 1) il riacquisto delle attività ed il corrispettivo alla controparte; 2) lo storno dell'impegno precedentemente rilevato tra i conti d'ordine.

L'acquirente che investe in pronti contro termine con facoltà di rivendita a termine rileva: 1) l'acquisto delle attività a pronti e; 2) alla data di scadenza del contratto, qualora venga esercitata la facoltà, la vendita delle attività, con rilevazione del corrispettivo.

SP Venditore		SP Acquirente	
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">CONTI D'ORDINE Attività da ricevere</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">CONTI D'ORDINE Creditori per attività da ricevere</p>	<p style="text-align: center;">Attività relative ai contratti di pronti contro termine</p>	